



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

SMART COVERAGES

SANTANDER

MODELLO SCS.2019.001-2020.001 – STS.2019.001-2020.001
KIM.2019.001-2020.001 – KOM.2019.001-2020.001 – EDIZIONE 15.04.2020

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Base;
 - b) Dip Aggiuntivo;
 - c) Glossario;
 - d) Condizioni di assicurazione
- che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale

CONTATTI UTILI

ASSISTENZA H24 - 7 GIORNI SU 7

NUMERO VERDE dall'Italia
800.894147

NUMERO dall'estero
+39.039.9890720



SCARICA CON NOBIS, L'ASSISTENZA A PORTATA DI APP!

Tutti i prodotti Nobis Filo diretto includono CON NOBIS: l'app per smartphone e tablet grazie alla quale, in caso di necessità, potrai richiedere assistenza di qualità con un touch!

Scaricala gratuitamente e accedi con il tuo numero di polizza.

GOOGLE PLAY



APPLE STORE



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Smart Coverages Santander

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento:

- Set informativo

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La presente polizza copre l'Assicurato dei costi di sostituzione o riparazione dello pneumatico ed offre le prestazioni di Assistenza nel caso la stessa si renda necessaria a seguito di rottura o foratura dello pneumatico. La polizza copre inoltre le garanzie Mobilità, Fattura Rimborsata e Sinistro Protetto.

Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dal Modulo di Adesione sottoscritto dall'Assicurato.



CHE COSA È ASSICURATO?

✓ Kasko Pneumatici

AUTOVEICOLI

L'assicurazione indennizza all'Assicurato i danni agli pneumatici ed è applicabile agli Pneumatici estivi ed invernali con Kilometraggio massimo di 60.000 km, che abbiano codice DOT che riporti data di produzione (settimana ed anno) non superiore ad anni 4, battistrada con spessore di almeno 4 millimetri, il tutto dovrà essere dimostrabile anche tramite l'esame oggettivo del bene assicurato, effettuato dall'Impresa in fase di gestione dell'eventuale sinistro.

L'Impresa si riserva, al fine di definire correttamente i sinistri, la facoltà di accedere, per la verifica kilomtrica, alle Banche Dati del settore, quali ad esempio, Banca Dati Revisioni, Tagliandi, Compravendite, eccetera.

La garanzia viene prestata con il limite di due pneumatici per anno assicurativo e di quattro riparazioni e/o sostituzioni per tutta la durata della singola copertura assicurativa. In caso di utilizzo della rete convenzionata Santander verrà riconosciuto un **massimale per sinistro/anno pari ad € 250,00** invece in caso di utilizzo di una struttura non convenzionata il **massimale per sinistro/anno sarà pari ad € 100,00**.

MOTOCICLI

L'assicurazione copre i danni agli pneumatici ed è applicabile agli Pneumatici estivi ed invernali con Kilometraggio massimo di 10.000 km, che abbiano codice DOT che riporti data di produzione (settimana ed anno) non superiore ad anni 4, battistrada con spessore di almeno 1,5 millimetri, il tutto dovrà essere dimostrabile anche tramite l'esame oggettivo del bene assicurato, effettuato dall'Impresa in fase di gestione dell'eventuale sinistro.

L'Impresa si riserva, al fine di definire correttamente i sinistri, la facoltà di accedere, per la verifica kilomtrica, alle Banche Dati del settore, quali ad esempio, Banca Dati Revisioni, Tagliandi, Compravendite, eccetera.

La garanzia viene prestata con il limite di due pneumatici per anno assicurativo e di quattro riparazioni e/o sostituzioni per tutta la durata della singola copertura assicurativa. In caso di utilizzo della rete convenzionata Santander verrà riconosciuto un **massimale per sinistro/anno pari ad € 250,00**, invece in caso di utilizzo di una struttura non convenzionata il **massimale per sinistro/anno sarà pari ad € 100,00**.

✓ Mobilità

In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell'Assicurato di condurre il veicolo assicurato, sia questo un Autoveicolo o un Motociclo, **per un periodo continuativo superiore a 30 giorni**, l'Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo ed entro il **massimo di € 1.500,00 per l'intera copertura assicurativa**, il rimborso delle seguenti spese sostenute dall'assicurato:

- Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e documentate **per un massimo giornaliero di € 35,00**;
- Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura **pro rata temporis per il periodo di mancato utilizzo**;
- Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi della impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo **per un massimo di € 500,00**;
- Rimborso delle spese di deposito del veicolo.

Per i soli Autoveicoli e sempre entro il limite sopra indicato di € 1.500,00 per l'intera durata della singola copertura assicurativa, la garanzia è estesa anche al caso di comprovata impossibilità all'accesso – per il veicolo assicurato e per un periodo superiore a 7 giorni consecutivi – nell'area del Comune di Residenza, del domicilio o del luogo di lavoro dell'Assicurato a seguito di ordinanze comunali restrittive della circolazione. Ai fini dell'operatività della presente copertura non saranno considerate le ordinanze eccezionali,

diramate per manifestazioni e/o eventi affini, per impossibilità o divieto di accesso temporaneo, a qualsiasi titolo, e che non siano comunque riconducibili ad una ordinanza comunale restrittiva della circolazione sulle motorizzazioni infra indicate.

La presente copertura opera esclusivamente per il rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e documentate per un massimo giornaliero di € 35,00.

La presente copertura opera in favore dei soli Autoveicoli classificati come Euro 6 e successivi.

Restano espressamente escluse dalla presente copertura qualsiasi fattispecie impeditiva alla conduzione del veicolo derivante da danni – di qualsiasi natura – patiti dal veicolo stesso.

✓ Fattura Rimborsata

Qualora l'Assicurato subisca il furto totale o la rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato (Autoveicolo o Motociclo) di sua proprietà (risultante al PRA) e in relazione a detto veicolo attestati, tramite adeguata documentazione fiscale, di aver provveduto a delle riparazioni o all'acquisto di pezzi di ricambio presso un Dealer Convenzionato con Santander nei 12 mesi precedenti al furto o alla rapina, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato la somma risultante dalle predette fatture, entro il limite di euro 1.000,00 per ciascuna di esse.

✓ Sinistro Protetto

La garanzia indennizza l'Assicurato del danno materiale e diretto al veicolo di sua proprietà, così come risultante al PRA e dal Modulo di adesione, sia questo un Autoveicolo o un Motociclo, patito a seguito di collisione su strada pubblica avvenuta con un veicolo identificato ma privo di valida copertura per la Responsabilità Civile Auto.

La garanzia opera con un **massimale di euro 4.000,00 per sinistro e per anno**, per ogni singola copertura assicurativa, a condizione che la relativa riparazione sia avvenuta presso la Rete Convenzionata Santander, in tal caso inoltre, purché venga certificata una **manodopera necessaria alla riparazione superiore a 8 ore**, l'Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo e comunque non oltre la data di riconsegna del veicolo da parte del riparatore convenzionato, **entro il massimo di € 1.500,00 per l'intera copertura assicurativa**, il rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e documentate per un **massimo giornaliero di € 35,00**.

✓ Prestazioni di assistenza

L'Impresa eroga in favore dell'Assicurato le prestazioni di Assistenza nel caso si renda necessaria a seguito di rottura o foratura dello pneumatico.

Le prestazioni previste sono il Soccorso Stradale in caso di foratura o rottura dello pneumatico e il Dépannage per la riparazione dello pneumatico sul posto mediante interventi di riparazione non superiori ai 30 minuti e che consentano al veicolo di ripartire.

N.B: Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sulla scheda di polizza/modulo di adesione sottoscritto dal Contraente/Assicurato.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

✗ Sono esclusi dalla copertura i veicoli che non abbiano le seguenti caratteristiche:

Specifiche valide solo in caso di acquisto della garanzia Kasko Pneumatici

- Autoveicoli che, indipendentemente dalla data di prima immatricolazione, montino, al momento del sinistro, pneumatici che presentino simultaneamente, codice DOT che riporti data di produzione (settimana ed anno) non superiore a anni 4, kilometraggio non superiore a 60.000 km e battistrada con spessore di almeno 4 millimetri.
- Motocicli che, indipendentemente dalla data di prima immatricolazione, montino, al momento del sinistro, pneumatici che presentino simultaneamente, codice DOT che riporti data di produzione (settimana ed anno) non superiore a anni 4, kilometraggio non superiore a 10.000 km e battistrada con spessore di almeno 1,5 millimetri.

Specifiche sempre valide

- Autoveicolo o veicolo commerciale motorizzato a 4 ruote, (Portata a pieno carico inferiore o pari a 35 q.li) di qualsiasi marca.
- Motocicli con cilindrata superiore o uguale a 150 cc con esclusione dei tricicli e dei quadricicli.
- Veicoli immatricolati in Italia
- Veicoli venduti in abbinamento con il finanziamento Santander.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Sono esclusi dalle prestazioni comprese nella garanzia ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da:

- Furto, tentativo di furto, incendio, vandalismo, guerra civile o con altri paesi, scioperi, atti sociopolitici, esplosioni o eventi naturali, danni d'origine nucleare;
- ! Danni subiti da altri componenti del veicolo al di fuori degli pneumatici;
- ! Danni o cause dei danni anteriori alla sottoscrizione della polizza;
- ! Danni dovuti all'usura, compresa l'usura irregolare dello pneumatico, a problemi della sospensione o degli ammortizzatori e alla mancata effettuazione della manutenzione;
- ! Danni causati da difetti di fabbricazione e/o da richiami, compresi quelli del costruttore del veicolo;
- ! Danni causati dalla pratica sportiva come le corse, i rally e gli allenamenti;
- ! In termini generali, ogni danno causato direttamente o indirettamente in malafede dal Contraente, dall'Assicurato o dal guidatore autorizzato;
- ! Colpa grave o dolo del Contraente, dell'Assicurato o delle persone delle quali debbono rispondere;
- ! Danni o danneggiamenti derivanti da qualsiasi responsabilità legale, civile o professionale.
- ! Oltre ai casi d'esclusione summenzionati la polizza non copre:
- ! I costi relativi alle spese d'assistenza, di recupero del veicolo presso il deposito municipale, di traino o di custodia;
- ! I danni indiretti di qualsiasi tipo subiti dal Veicolo, da altri beni o dalle persone;
- ! Le spese causate dalla riparazione o dalla sostituzione scorretta dello pneumatico;
- ! La fornitura di ricambi, del cerchione, di componenti dell'impianto frenante o della sospensione;

- ! Le campagne di richiamo sistematiche di serie e i difetti di fabbricazione;
- ! Gli pneumatici rigenerati o ricostruiti;
- ! Gli pneumatici che sono stati riparati se il danno è nello stesso punto precedentemente riparato;
- ! Gli pneumatici con scolpiture del battistrada inferiori a 4 mm al momento del sinistro per gli Autoveicoli e inferiori a 1,5 mm al momento del sinistro per i Motocicli;
- ! Gli pneumatici di scorta o di ricambio (ruotino);
- ! Gli pneumatici non omologati per uso stradale, compresi quelli con usura, al momento del sinistro, causata da usi non conformi rispetto alle normali condizioni d'uso previste dal fabbricante degli pneumatici;
- ! Gli pneumatici montati su un veicolo diverso da quello menzionato nel certificato assicurativo;
- ! Le spese di sostituzione delle valvole del o degli pneumatici danneggiati;
- ! La foratura intervenuta dopo un incidente della circolazione;
- ! I danni causati allo pneumatico da fonti di calore o da idrocarburi;
- ! I danni causati dal montaggio non conforme o da un utilizzo improprio o illecito degli pneumatici;
- ! I danni quali le perdite lente (a causa del montaggio errato dello pneumatico), i ronzii o le vibrazioni;
- ! I danni causati dal contatto con marciapiedi o con oggetti qualsiasi che provochino la formazione di un'ernia e rendano lo pneumatico inutilizzabile;
- ! L'usura;
- ! Il montaggio di componenti non conformi e/o le modifiche non autorizzate dal fabbricante;
- ! I componenti complementari dello pneumatico danneggiato (valvole, cerchi, coprimozzi e viti);
- ! I danni causati da vizi nascosti;
- ! I danni che non consentono all'assicurato di mettere a disposizione lo pneumatico assicurato.
- ! All'interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.



DOVE VALE LA COPERTURA?

- ✓ L'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.



CHE OBBLIGHI HO?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente e l'Assicurato hanno il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del contratto. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell'Indennizzo.

Il Contraente e l'Assicurato hanno altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente e l'Assicurato, in caso di sinistro, devono mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del Contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale o poliennale. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c.

Il pagamento potrà avvenire per tramite dell'Intermediario oppure direttamente all'Impresa.

Il premio è già comprensivo di imposte.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Il contratto ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto sottoscritto dal Contraente avrà durata pluriennale. Le singole coperture potranno avere durata annuale o pluriennale in base all'opzione che sarà scelta dall'Assicurato e cesseranno alla loro naturale scadenza senza necessità di disdetta.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro. Il diritto, daparte dell'Assicurato, si esercita con l'invio di lettera raccomandata AR a Nobis Compagnia di Assicurazione in Via Lanzo 29 -10071 Borgaro Torinese (TO); sarà poi facoltà dell'Impresa, una volta ricevuta la raccomandata controllare la data di recesso e inviarla al Contraente Santander Consumer Bank SpA.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza e non può essere tacitamente rinnovato.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro. Il diritto, da parte dell'Assicurato, si esercita con l'invio di lettera raccomandata AR a Nobis Compagnia di Assicurazione in Via Lanzo 29 -10071 Borgaro Torinese (TO); sarà poi facoltà dell'Impresa, una volta ricevuta la raccomandata controllare la data di recesso e inviarla al Contraente Santander Consumer Bank SpA.

Il presente Contratto di Assicurazione prevede il diritto di recesso per l'Assicurato da esercitarsi pena la decadenza, entro i 60 giorni dalla data di decorrenza.

L'Assicurato può, inoltre, nel caso di contratti poliennali, recedere ad ogni ricorrenza annuale, con preavviso scritto, mediante lettera raccomandata AR, di almeno 60 giorni.

ASSICURAZIONE RAMI DANNI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Smart Coverages Santander

Versione n. 1 Aprile 2020 (ultimo disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 10071 Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29 e Direzione Generale a 20864 Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet **www.nobis.it**, e-mail: **assicurazioni@nobis.it**, PEC: **nobisassicurazioni@pec.it**.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi.

Esercizio 2018

Bilancio approvato il 29/04/2019

Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 43.549.367 di cui capitale sociale € 34.013.382, riserva di sovrapprezzo € 100.382 e riserve patrimoniali € 9.435.603

Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 126,18% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 280,40% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).

Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell'Impresa www.nobis.it

Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.



CHE COSA È ASSICURATO?

Il prodotto Smart Coverages Santander offre a seconda del pacchetto assicurativo prescelto le seguenti coperture: Kasko Pneumatici, Mobilità, Fattura Rimborsata, Sinistro Protetto e Assistenza Stradale.

Le garanzie sopra indicate sono acquistabili dal Contraente con forma a "pacchetto".

Pacchetto Tyres: Kasko Pneumatici e Assistenza

Pacchetto Keep On Moving: Kasko Pneumatici, Assistenza e Mobilità

Pacchetto Keep Invoicing: Fattura Rimborsata e Sinistro Protetto

L'Assicurato potrà scegliere tra le seguenti possibili combinazioni di pacchetti:

- Pacchetto Tyres + Pacchetto Keep Invoicing
- Pacchetto Keep On Moving + Pacchetto Keep Invoicing

Di seguito vengono indicate le informazioni aggiuntive per ciascuna garanzia rispetto a quanto indicato nel Dip Base Smart Coverages Santander.

Kasko Pneumatici	AUTOVEICOLI La garanzia nello specifico comprende: - Indennizzo costi di riparazione/sostituzione pneumatici assicurati in caso di foratura o danno accidentale; - Indennizzo danni e spese di smontaggio equilibratura e montaggio pneumatico/i assicurato/i o pneumatico/i di sostituzione; Nel caso in cui il modello dello pneumatico danneggiato non fosse più commercializzato e risultasse necessario sostituirlo con un altro modello, o se la differenza d'usura tra lo pneumatico sostituito e l'altro pneumatico dello stesso asse è superiore a 4 mm, la garanzia coprirà la sostituzione del secondo pneumatico dello stesso asse, applicando comunque i massimali indicati nel Dip Base. MOTOCICLI La garanzia nello specifico comprende: - Copertura costi di riparazione/sostituzione pneumatici assicurati in caso di foratura accidentale; - Copertura danni e spese di smontaggio equilibratura e montaggio pneumatico/i assicurato/i o pneumatico/i di sostituzione;
Assistenza	La Società eroga in favore dell'Assicurato le prestazioni di Assistenza nel caso si renda necessaria a seguito di rottura o foratura dello pneumatico. Soccorso stradale la Struttura Organizzativa provvederà: • senza oneri a carico dell'Assicurato, al traino del veicolo fino al più vicino punto di riparazione della rete convenzionata Santander se nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro, altrimenti il veicolo verrà trasferito fino all'officina convenzionata più vicina o in assenza di questa, fino al punto di assistenza della Casa Costruttrice più vicino. • senza oneri a carico dell'Assicurato, al traino del veicolo ad un centro di riparazione di sua fiducia nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro. Gli eventuali costi per km eccedenti e i giorni di deposito sono a carico dell'assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto. Dépannage Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato a causa di rottura o foratura dello pneumatico, la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, alla riparazione sul posto mediante interventi di riparazione non superiori ai 30 minuti e che consentano al veicolo di ripartire. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Struttura Organizzativa. Sono invece a carico dell'assicurato i costi dei pezzi di ricambio.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Indicare l'opzione	Indicare l'opzioneNon sono previste riduzioni di premio per il prodotto Smart Coverages Santander.
----------------------------------	---

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Indicare l'opzione	Indicare l'opzioneNon sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo per il prodotto Smart Coverages Santander.
----------------------------------	---



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Rischi esclusi	I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. È opportuno precisare che tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti a seguito di stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
------------------------------	---



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base.

Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche:

Kasko Pneumatici	AUTOVEICOLI: Sono comunque esclusi dalla copertura i seguenti veicoli: • Veicoli con più di 4 ruote (senza contare la ruota di scorta); • Veicoli ad uso noleggio (con o senza conducente); • Quad, caravan e camper; • Veicoli destinati al Servizio Pubblico, ambulanze, auto della polizia, furgoni funerari e più in generale auto di servizio pubblico di proprietà di un cliente pubblico; • Veicoli utilizzati nelle competizioni sportive, dilettantistiche o professionistiche o per gli allenamenti; • Modelli appartenenti ad una serie di meno di 300 veicoli all'anno. MOTOCICLI: Sono comunque esclusi dalla copertura i seguenti veicoli: • Veicoli immatricolati motocicli con più di 3 ruote (senza contare la ruota di scorta); • Veicoli ad uso noleggio (con o senza conducente); • Quad e Ciclomotori; • I motocicli con cilindrata inferiore a 150 cc, i tricicli e i quadricicli • Veicoli destinati al Servizio Pubblico, ambulanze, auto della polizia, furgoni funerari e più in generale auto di servizio pubblico di proprietà di un cliente pubblico; • Veicoli utilizzati nelle competizioni sportive, dilettantistiche o professionistiche o per gli allenamenti; • Modelli appartenenti ad una serie di meno di 300 veicoli all'anno.
Mobilità	La garanzia non sarà operante nelle seguenti circostanze: • quando l'ordinanza restrittiva non riguardi disposizioni che prevedano il divieto della circolazione per periodi inferiori a 7 (sette) giorni consecutivi; • in tutti i casi in cui si verifichi una perdita totale del veicolo (furto, incendio, ecc.) oppure un qualsiasi danno che ne pregiudichi la funzionalità; • se l'ordinanza restrittiva limita la circolazione nelle sole aree ZTL o Centro Città, fermo il caso in cui tale limitazione riguardi la zona di residenza, del domicilio o del luogo di lavoro del proprietario del veicolo; • se il veicolo ha ottenuto una deroga al blocco della circolazione rispetto all'ordinanza restrittiva; • se il veicolo ha ottenuto una deroga al blocco della circolazione rispetto all'ordinanza restrittiva in ordine ai tragitti "casa-lavoro", turnisti e/o reperibilità.
Assistenza	Nel caso il soccorso stradale avvenga all'estero la destinazione sarà il punto più vicino della Casa Costruttrice e il deposito del soccorritore intervenuto. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi dell'assistenza fino ad un importo massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento per le richieste di assistenza all'estero. Tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno (365 giorni) di validità della polizza. • La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni. • La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. • Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. • Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. • Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. • A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. • Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
Fattura Rimborsata	Per rendere operativa la garanzia per ogni fattura devono essere indicati i dati identificativi del cliente, la data di emissione, il numero, l'importo (Iva compresa) della fattura nonché la descrizione dei servizi resi e dei beni ceduti e la garanzia è attivabile solo ed esclusivamente nel caso in cui le fatture Service e quella di acquisto del veicolo, siano state emesse dal medesimo Dealer, convenzionato Santander Bank. La garanzia è valida a condizione che: 1. La fattura oggetto di rimborso: - Sia stata emessa nel 12 mesi precedenti il sinistro da un centro autorizzato dalla casa madre in relazione al veicolo riparato; - Non sia già stata rimborsata a seguito del medesimo sinistro; - Risulti regolarmente annotata nel registro delle fatture emesse; 2. Il Contraente abbia pagato il premio nei termini previsti.

Sinistro Protetto	L'Assicurazione non comprende: - Sinistri RCA avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della copertura anche se pagati successivamente alla stessa; - Violazioni di legge o amministrative. - Incidenti contro veicoli non identificati - Sinistri verificatisi su strade non pubbliche - Incidenti per i quali non possono essere identificati i conducenti.
--------------------------	--

Per ogni singola garanzia indicata nel presente prodotto ed esplicitamente sottoscritta dal contraente sono previsti somme assicurabili (massimali), limiti ed eventuali franchigie o scoperti identificati nel Modulo di Adesione/Condizioni di Assicurazione.

AUTOVEICOLI
Garanzia Kasko Pneumatici:

- Per gli Pneumatici con kilometraggio fino a 60.000 km annui, con il limite di 48 mesi di vetustà (4 anni) e battistrada con spessore di almeno 4 mm non è previsto nessuno scoperto in caso di utilizzo dei centri convenzionati con Santander, in caso di utilizzo di strutture fuori rete convenzionate verrà applicato uno scoperto del 50%;
- Per gli Pneumatici con anche solo un parametro non in linea con quelli del punto precedente non si procederà ad alcun indennizzo.

MOTOCICLI
Garanzia Kasko Pneumatici:

- Per gli Pneumatici con kilometraggio fino a 10.000 km annui, con il limite di 48 mesi di vetustà (4 anni) e battistrada con spessore di almeno 1,5 mm non è previsto nessuno scoperto in caso di utilizzo dei centri convenzionati con Santander, in caso di utilizzo di strutture fuori rete convenzionate verrà applicato uno scoperto del 50%;
- Per gli Pneumatici con anche solo un parametro non in linea con quelli del punto precedente non si procederà ad alcun indennizzo.



CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Cosa fare in caso di sinistro?	In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto a NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Lanzo, 29 – 10071 Borgaro Torinese - Torino, Tel.: 011 4518752 - Fax: 011 4518743, E-Mail: sinistri.diretti@nobis.it) entro 5 (cinque) giorni dall'evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto nonché l'entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni. Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennità. Ai clienti Santander Consumer Bank è riservato un contatto email e un Numero Verde dedicato: informazioni@nobis.it – Numero Verde: 800893562 In caso di sinistro assistenza, l'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al Numero Verde 800 894147 o, se dall'estero +39 039.9890720. In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione: 1. Il tipo di assistenza di cui necessita. 2. Nome e Cognome 3. Numero di Polizza 4. Numero di targa del veicolo 5. Modello del veicolo 6. Indirizzo del luogo in cui si trova 7. Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'assistenza. <u>Obblighi in caso di sinistro garanzia Kasko Pneumatici</u> Al fine di poter ottenere il rimborso/l'indennizzo delle spese di sostituzione o riparazione dello pneumatico, le richieste circa l'esistenza del diritto ed il pagamento effettuato dovranno essere comprovate da documentazione in originale/copia conforme all'originale. Alla denuncia di Sinistro, pena la non indennizzabilità del sinistro, l'Assicurato deve fornire la seguente documentazione: a) denuncia dell'accaduto; b) fotogrammi dello/degli pneumatici danneggiati; c) copia del Libretto di circolazione del veicolo; d) fattura di riparazione, nel caso lo pneumatico venisse riparato; e) eventuale fattura di acquisto/montaggio pneumatici, se disponibile, con indicazione della targa e dei km al momento dell'installazione. <u>Obblighi in caso di sinistro garanzia Mobilità</u> Il sinistro deve essere denunciato alla Compagnia entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dall'assicurato della quale è richiesto il rimborso. <u>Obblighi in caso di sinistro garanzia fattura rimborsata</u> In caso di sinistro l'assicurato, entro 5 giorni, deve: - Fornire precisazioni all'Intermediario al quale è assegnato il contratto riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni; L'assicurato deve inviare quanto segue: - Copia del Libretto di circolazione del veicolo rubato oggetto della fattura di cui chiede rimborso, qualora ne sia in possesso; - Copia della denuncia del furto o della rapina del veicolo alle competenti Autorità; - Copia della fattura oggetto di rimborso; - Dichiarazione di detraibilità o indetraibilità dell'IVA. <u>Obblighi in caso di sinistro della garanzia Sinistro Protetto</u> In caso di sinistro, all'Assicurato è fatto inoltre obbligo di far pervenire all'Impresa la seguente documentazione: - Modulo di constatazione amichevole (Modulo CAI) (se compilato) - Copia della denuncia di sinistro presentata alla propria assicurazione RC Auto; - Copia della carta di circolazione; - Dichiarazione/denuncia dalla quale sono desumibili i dati del veicolo e le generalità del conducente del veicolo non coperto da polizza RC obbligatoria.
---------------------------------------	---

	Assistenza diretta/in convenzione: si specifica che il contratto prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con Santander consultabile sul sito: www.santanderconsumer.it
	Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie.
	Prescrizione: così come stabilito dall'art. 2952 c.c., i diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questi azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).
Obblighi dell'Impresa	L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro e a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Premio	L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento fermi le successive scadenze ed il diritto della Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. Il premio è comprensivo di imposte. Si precisa inoltre che non vengono utilizzate tecniche di multilevel marketing. Al contratto vengono applicate le seguenti aliquote fiscali: del 13,50% per le garanzie CVT; del 10% per le prestazioni Assistenza; del 21,25% per le garanzie Perdite Pecuniarie.
Rimborso	Nel caso di risoluzione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo, furto/rapina, distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo assicurato, il contratto si intende risolto e l'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non goduta in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte. In caso di estinzione anticipata del Finanziamento, la garanzia cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di estinzione del finanziamento e l'Impresa restituirà all'Assicurato la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Tuttavia l'Assicurato, su sua richiesta e rinunciando al rimborso di premio, può richiedere all'Impresa di fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza originaria della copertura assicurativa. In caso di estinzione anticipata del contratto di Locazione Finanziaria la garanzia cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di estinzione e l'Impresa restituirà al Vincolarario la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Non è ammessa l'opzione del mantenimento della copertura assicurativa. In caso di subentro di un nuovo locatario nella Locazione Finanziaria, la copertura cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di efficacia del subentro e l'Impresa restituirà al Vincolarario la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Il Contraente, l'Assicurato e l'Impresa inoltre, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dall'eventuale definizione, possono far cessare la garanzia; in caso di recesso dell'Assicurato, in assenza di sinistri liquidati o riservati, l'Impresa restituirà la parte di premio non goduto al netto delle tasse/imposte.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Durata	Le presente polizza collettiva ha durata poliennale e non si rinnova tacitamente alla scadenza. Le singole coperture hanno durata annuale o poliennale, fino a 84 mesi secondo quanto indicato nel certificato di assicurazione, e non si rinnovano tacitamente alla relativa scadenza.
Sospensione	Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il presente Contratto di Assicurazione prevede il diritto di recesso per l'Assicurato da esercitarsi pena la decadenza, entro i 60 giorni dalla data di decorrenza. Il diritto si esercita con l'invio di lettera raccomandata AR a Nobis Compagnia di Assicurazione in Via Lanzo 29 -10071 Borgaro Torinese (TO); sarà poi facoltà dell'Impresa, una volta ricevuta la raccomandata controllare la data di recesso e inviarla al Contraente Santander Consumer Bank SpA. L'Assicurato fruirà dello scorporo dal finanziamento. L'Assicurato può, inoltre, nel caso di contratti poliennali, recedere ad ogni ricorrenza annuale, con preavviso scritto, mediante lettera raccomandata, di almeno 60 giorni.
Risoluzione	L'Assicurato può, inoltre, nel caso di contratti poliennali, recedere ad ogni ricorrenza annuale, con preavviso scritto, mediante lettera raccomandata AR, di almeno 60 giorni. Il Contraente può chiedere la risoluzione del Contratto in corso d'anno, nei seguenti casi: • Trasferimento della proprietà del veicolo; • Furto/rapina; • Distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo assicurato; • Estinzione anticipata/subentro del finanziamento; • In caso di sinistro.



A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica) di un veicolo, venduto in abbinamento con un finanziamento Santander e che ha sottoscritto il modulo di adesione ed il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

L'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta a seconda delle garanzie prescelte.

Costi d'intermediazione: la quota spettante all'Intermediario per il Ramo 3 (Corpi Veicoli terrestri) è pari al 50,00%, per il ramo 18 (Assistenza) è pari al 50,00%, per il ramo 16 (Perdite Pecuniarie) è pari al 50,00%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 - Agrate Brianza - MB - fax 039/6890.432 - reclami@nobis.it. Risposta entro 45 giorni.
All'IVASS	L'Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell'Impresa potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it , utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito www.ivass.it , sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI	1
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	2
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Determinazione del premio	2
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio	2
Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	2
Art. 3 – Polizza collettiva ad adesione	2
Art. 4 – Comunicazione per l'operatività della polizza.....	2
Art. 5 – Validità	2
Art. 6 – Durata del contratto.....	2
Art. 6 Bis – Durata delle singole applicazioni.....	2
Art. 7 – Validità territoriale.....	3
Art. 8 – Assicurazione presso diversi assicuratori.....	3
Art. 9 – Oneri fiscali.....	3
Art. 10 – Rinvio alle norme di legge	3
Art. 11 – Estinzione anticipata-subentro del finanziamento	3
Art. 12 – Facoltà di recesso su polizze di durata poliennale, facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro e diritto di ripensamento	3
Art. 13 – Trasferimento della proprietà del veicolo	3
Art. 14 – Cessione del contratto.....	4
Art. 15 – Risoluzione del contratto per furto/rapina	4
Art. 16 – Cessazione di rischio per distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo assicurato.....	4
Art. 17 – Sospensione in corso di contratto.....	4
Art. 18 – Foro competente – Competenza territoriale	4
Art. 19 – Forza probatoria del contratto – Forma delle comunicazioni.....	4
Art. 19 Bis – Beneficiari.....	4
Art. 20 – Modifiche delle garanzie.....	4
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE	5
Capitolo 1 – KASKO PNEUMATICI (corpi veicoli terrestri).....	5
Art. 21 – Oggetto dell'assicurazione	5
Capitolo 2 – ASSISTENZA STRADALE	7
Art. 22 – Oggetto dell'assicurazione	7
Art. 23 – Prestazioni di assistenza.....	8
Art. 24 – Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza.....	8
Capitolo 3 – PERDITE PECUNIARIE	9
Art. 25 – Garanzia mobilità	9
25.1 – Oggetto della garanzia	9
25.2 – Esclusioni specifiche per la garanzia mobilità.....	9
Art. 26 – Garanzia fattura rimborsata	9
26.1 – Oggetto della garanzia	9
26.2 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia fattura rimborsata.....	10
Art. 27 – Garanzia sinistro protetto	10
27.1 – Oggetto della garanzia	10
27.2 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia sinistro protetto.....	10
27.3 – Pagamento dell'indennità garanzia sinistro protetto	10
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO.....	11
Art. 28 – Denuncia del sinistro	11
Art. 29 – Obblighi in caso di sinistro	11
Art. 30 – Riparazione del veicolo	12
Art. 31 – Pagamento dell'indennità.....	12
Art. 32 – Ricorso all'arbitrato irrituale.....	12
APPENDICE NORMATIVA	14
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)	16

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all'interno polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati, all'interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.

ALIENAZIONE: la vendita, la demolizione, la distruzione o l'esportazione definitiva del veicolo;

APPLICAZIONE: documento attestante la posizione amministrativa di ciascun Assicurato;

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;

ASSISTENZA: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Struttura Organizzativa dell'Impresa;

AUTORITÀ: Autorità di pubblica sicurezza;

CONTRAENTE: Santander Consumer Bank S.p.A.;

CODICE DOT: il codice alfanumerico posto sul lato esterno dello pneumatico le cui ultime quattro cifre indicano l'anno di realizzazione e la settimana di produzione dello stesso;

DEALER: il punto vendita del Gruppo Santander e le sue officine o carrozzerie autorizzate, nonché le altre società appartenenti al medesimo Gruppo (controllate, collegate o consociate);

FINANZIAMENTO: il finanziamento concesso dal Contraente all'Assicurato;

FORATURA: qualsiasi perdita di pressione, sgonfiaggio o scoppio degli pneumatici assicurati, per una causa esterna, fulminea, improvvisa e indipendente dalla volontà dell'assicurato o del guidatore autorizzato, con Veicolo in marcia o fermo, che ne provoca il danneggiamento o la distruzione;

FRANCHIGIA: somma espressa in cifra fissa o percentuale, che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico del Contraente/ Assicurato;

IMPRESA ASSICURATRICE/COMPAGNIA ASSICURATRICE: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;

INDENNIZZO/RIMBORSO: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;

INTERMEDIARIO: il soggetto – persona fisica o giuridica – iscritto al Registro Unico degli Intermediari che svolge attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa;

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

KASKO PNEUMATICO: assicurazione che copre le spese relative alla sostituzione o riparazione dello pneumatico;

LOCATARIO: utilizzatore del Veicolo condotto in Locazione Finanziaria;

MODULO DI ADESIONE: il documento che prova l'adesione alla copertura assicurativa del singolo Assicurato;

MODULO DI POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione;

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Impresa assicuratrice;

PROPRIETARIO DEL VEICOLO: l'intestatario al PRA del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro;

SCOPERTO: la parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'assicurato;

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE: il limite massimo dell'indennizzo o del risarcimento contrattuale stabilito;

STRUTTURE CONVENZIONATE: strutture riparative convenzionate con Santander;

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: la struttura dell'Impresa costituita da tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza;

USURA: forma di deterioramento, avuto riguardo al grado di consumo normale, alle condizioni del veicolo, al chilometraggio, alla data di immatricolazione, alla manutenzione effettuata, alle condizioni del componente. Sono imputabili ad usura guasti riconducibili al naturale esaurimento del ciclo di vita dei componenti;

VALORE COMMERCIALE: il valore di mercato del veicolo desunto dalle quotazioni aggiornate di "Quattroruote" o, in assenza, delle riviste specializzate;

VALORE DI RIMBORSO: è il valore di quanto rimborsabile, al lordo dell'applicazione di scoperti o franchigie;

VEICOLO:

Specifiche valide solo in caso di acquisto della garanzia Kasko Pneumatici

Veicolo equipaggiato con gli Pneumatici Assicurati, conforme ad ognuno dei requisiti qui di seguito elencati. Qualsiasi non conformità a uno dei requisiti seguenti causa la nullità della polizza:

- Autoveicoli che, indipendentemente dalla data di prima immatricolazione, montino, al momento del sinistro, pneumatici che presentino simultaneamente, codice DOT che riporti data di produzione (settimana ed anno) non superiore a anni 4, chilometraggio non superiore a 60.000 km e battistrada con spessore di almeno 4 millimetri, il tutto dovrà essere dimostrabile anche tramite l'esame oggettivo del bene assicurato, effettuato dalla Compagnia in fase di gestione del sinistro.

- Motocicli che, indipendentemente dalla data di prima immatricolazione, montino, al momento del sinistro, pneumatici che presentino simultaneamente, codice DOT che riporti data di produzione (settimana ed anno) non superiore a anni 4, chilometraggio non superiore a 10.000 km e battistrada con spessore di almeno 1,5 millimetri, il tutto dovrà essere dimostrabile anche tramite l'esame oggettivo del bene assicurato, effettuato dalla Compagnia in fase di gestione del sinistro.

Per entrambi i punti sopra indicati, l'Impresa si riserva, al fine di definire correttamente i sinistri, di accedere, per la verifica kilometrica, alle Banche Dati del settore, quali ad esempio, Banca Dati Revisioni, Tagliandi, Compravendite, eccetera.

Specifiche sempre valide per tutte le garanzie

- Autoveicolo o veicolo commerciale motorizzato a 4 ruote, (Portata a pieno carico inferiore o pari a 35 q.li) di qualsiasi marca.

- Motocicli con cilindrata superiore o uguale a 150 cc con esclusione dei tricicli e dei quadricicli.

- Il veicolo deve essere immatricolato in Italia.

- Il veicolo deve essere venduto in abbinamento con il finanziamento Santander.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.

Il Rappresentante legale
Dr. Giorgio Introvigne

SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni di Assicurazioni Smart Coverages Santander, Mod. SCS.2019.001-2020.001 – STS.2019.001-2020.001 – KIM.2019.001-2020.001 – KOM.2019.001-2020.001 – ed. 2020-04 –
Ultimo aggiornamento 15/04/2020

In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa ed il Contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.

Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICA DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa, possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

Art. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento fermi le successive scadenze ed il diritto della Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 3 – POLIZZA COLLETTIVA AD ADESIONE

La presente copertura è rilasciata in forma collettiva ad adesione, il Contraente provvede a consegnare agli Assicurati il documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento degli intermediari (allegato 3 di cui al Regolamento IVASS n. 40/2018), la dichiarazione sui dati essenziali dell'intermediario (allegato 4 di cui al Regolamento IVASS n. 40/2018), l'Informativa precontrattuale, comprensiva dei DIP Base, DIP Aggiuntivo, Glossario e Condizioni di Assicurazione contenuti nel Set informativo previsto dal Regolamento 41/2018 ed i Moduli di adesione alle singole coperture, tutto quanto consegnato in forma cartacea, o su altro supporto durevole.

Il Contraente si impegna a comunicare giornalmente all'Impresa che ha in carico il contratto i relativi dati; la mancata comunicazione corrisponde a mancata copertura e, pertanto, nessuna prestazione potrà essere erogata dall'Impresa. Il Contraente inoltre alla fine del mese provvede ad inoltrarle il documento riepilogativo delle Applicazioni incluse in copertura nel mese di riferimento. L'Impresa entro il 5 del mese successivo produce un'appendice per l'incasso dei premi dovuti agli inserimenti avvenuti nel mese precedente. Il Contraente dovrà procedere al pagamento dell'appendice entro 10 giorni dall'emissione.

Le singole coperture hanno durata annuale o poliennale, così come risultante dal Modulo di adesione, e non si rinnovano tacitamente alla scadenza.

Art. 4 – COMUNICAZIONE PER L'OPERATIVITA' DELLA POLIZZA

Il Contraente provvederà a comunicare all'Impresa i seguenti dati relativi alle Coperture attivate:

- Targa o Telaio del veicolo;
- Marca e Modello del veicolo;
- Dati dell'Assicurato;
- Garanzie o Pacchetto di Garanzie scelto dall'Assicurato;
- Inizio della copertura;
- Fine della copertura;

tramite canale "Web Services" implementato dall'Impresa.

Resta dunque espressamente inteso tra le Parti che l'omessa, incompleta o ritardata comunicazione da parte del Contraente dei dati relativi agli Assicurati aventi diritto alle prestazioni, non potrà in alcun modo essere imputata all'Impresa la quale, fermo quanto disposto dall'Art. 3, verrà comunque tenuta indenne dal Contraente per ogni ulteriore e diversa pretesa che le venisse avanzata dagli Assicurati medesimi o loro aventi causa, ivi compresi eventuali richieste di risarcimento danni e delle spese legali.

Art. 5 – VALIDITÀ

Il rapporto assicurativo è regolato dalle presenti condizioni generali di assicurazione, dal Modulo di polizza nonché dalle specifiche condizioni di copertura allegate al modulo stesso. In caso di discordanza, queste ultime condizioni sono prevalenti rispetto alle condizioni generali di assicurazione.

Art. 6 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto stipulato tra l'Impresa e il Contraente ha la durata poliennale risultante dal Modulo di polizza sottoscritto dal Contraente.

Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

Art. 6 Bis – DURATA DELLE SINGOLE APPLICAZIONI

Le singole coperture relative a ciascun Assicurato hanno durata annuale o poliennale, compresa fra un minimo di 12 (dodici) ed un massimo di 84 (ottantaquattro) mesi, in base a quanto indicato sul Modulo di Adesione e non si rinnovano tacitamente alla relativa scadenza.

Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

Art. 7 – VALIDITÀ TERRITORIALE

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Art. 8 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 Codice Civile.

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l'assicurato la decadenza del diritto all'indennizzo. È facoltà dell'assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 9 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali, quelli stabiliti dalle norme legislative nonché quelli relativi all'esecuzione del presente contratto sono a carico del Contraente.

Art. 10 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 11 – ESTINZIONE ANTICIPATA-SUBENTRO DEL FINANZIAMENTO

In caso di estinzione anticipata del Finanziamento, la garanzia cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di estinzione del finanziamento e l'Impresa restituirà all'Assicurato – per tramite del Contraente – la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria dedotto l'ammontare delle imposte applicabili per legge. Tuttavia l'Assicurato, su sua richiesta e rinunciando al rimborso di premio, può richiedere all'Impresa di fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza originaria della copertura assicurativa.

In caso di estinzione anticipata del contratto di Locazione Finanziaria la garanzia cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di estinzione e l'Impresa restituirà al Vincolatario la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria dedotto l'ammontare delle imposte applicabili per legge. Non è ammessa l'opzione del mantenimento della copertura assicurativa.

In caso di subentro di un nuovo locatario nella Locazione Finanziaria, la copertura cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di efficacia del subentro e l'Impresa restituirà al Vincolatario la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria dedotto l'ammontare delle imposte applicabili per legge.

Art. 12 – FACOLTÀ DI RECESSO SU POLIZZE DI DURATA POLIENNALE, FACOLTÀ DI RECESSO BILATERALE IN CASO DI SINISTRO E DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il presente Contratto di Assicurazione prevede il diritto di recesso per l'Assicurato da esercitarsi pena la decadenza, entro i 60 giorni dalla data di decorrenza dell'Applicazione.

Il diritto si esercita con l'invio di lettera raccomandata AR o p.e.c. a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in Via Lanzo 29 -10071 Borgaro Torinese (TO); sarà poi facoltà dell'Impresa, una volta ricevuta la comunicazione controllare la data di recesso e inviarla al Contraente Santander Consumer Bank S.p.A.

L'Assicurato fruirà dello scorporo dal finanziamento.

L'Assicurato può, inoltre, nel caso di contratti poliennali, recedere ad ogni ricorrenza annuale, con preavviso scritto, mediante lettera raccomandata AR o p.e.c., di almeno 60 giorni.

Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente, l'Assicurato o l'Impresa possono recedere dal contratto.

Il recesso ha effetto:

- **nel caso di recesso del Contraente:** dalla data di invio della sua comunicazione all'Impresa;
- **nel caso di recesso dell'Assicurato:** dalla data di invio della sua comunicazione all'Impresa (per tramite del Contraente);
- **nel caso di recesso dell'Impresa:** trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione inviata dall'Impresa.

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, il Contraente (decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso) non potrà più includere nuove applicazioni.

L'Impresa può inoltre riservarsi di confermare il proseguimento della copertura assicurativa per tutte le applicazioni attive fino alla loro naturale scadenza o, al contrario, mettendo a disposizione di ogni singolo Assicurato la parte di premio pagata e non goduta, può decidere di recedere anche da tutte le applicazioni attive.

Parimenti, resta altresì inteso come l'Impresa potrà esercitare il proprio diritto di recesso anche nei confronti del singolo assicurato con le medesime modalità di cui sopra.

In caso di recesso dell'Assicurato, in assenza di sinistri liquidati o riservati, l'Impresa restituirà la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte.

Art. 13 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

A seguito del trasferimento della proprietà del veicolo o con la sua consegna in conto vendita, comprovata mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli, si determina la risoluzione del contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della vendita del veicolo, che deve essere comunicata immediatamente dal Contraente/Assicurato; in tale caso l'Impresa procederà al rimborso del premio pagato e non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte.

Nel caso in cui la polizza sia stata stipulata per durate superiori all'anno, l'Impresa rimborsa anche l'importo corrisposto in

via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento del trasferimento di proprietà del veicolo assicurato al netto delle imposte.

Art. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è prevista, per nessun motivo, la cessione delle coperture assicurative.

Art. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO/RAPINA

Nel caso di risoluzione della singola copertura per furto/rapina del veicolo assicurato, il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24,00 del giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza.

Il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza.

In tale caso l'Impresa procederà al rimborso del premio pagato e non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte.

Nel caso in cui la polizza sia stata stipulata per durate superiori all'anno, l'Impresa rimborsa anche l'importo corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento del trasferimento di proprietà del veicolo assicurato al netto delle imposte.

Art. 16 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE, ROTTAMAZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO

In caso di cessazione del rischio per distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo, l'Assicurato è tenuto darne immediata comunicazione all'Impresa.

L'Assicurato, inoltre, deve consegnare all'Impresa:

- in caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, l'attestazione del PRA certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
- in caso di demolizione o rottamazione, copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4, del DLGS 5/2/1997 n. 22, rilasciato da un Centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice ed attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione o rottamazione.

Il contratto si risolve dal momento della consegna della documentazione indicata al primo e secondo comma e l'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non goduta in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data dell'effettiva distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, al netto delle imposte.

Nel caso in cui la polizza sia stata stipulata per durate superiori all'anno, l'Impresa rimborsa anche l'importo corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento della distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato al netto delle imposte.

Art. 17 – SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Non è ammessa la sospensione del contratto o delle coperture relative ai singoli assicurati.

Art. 18 – FORO COMPETENTE – COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, l'Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale dell'Assicurato, in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.

Art. 19 – FORZA PROBATORIA DEL CONTRATTO – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Il presente Set Informativo, il Modulo di polizza e il Modulo di Adesione firmati sono i soli documenti che attestano le condizioni regolatrici dei rapporti tra le Parti.

Le comunicazioni che il Contraente intende effettuare durante il corso del contratto assicurativo devono essere fatte con lettera raccomandata AR indirizzata all'Impresa.

Art. 19 Bis – BENEFICIARI

Beneficiario delle prestazioni assicurative è l'Assicurato o gli aventi diritto di quest'ultimo (eredi legittimi o testamentari). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l'Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l'Impresa abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

Art. 20 – MODIFICHE DELLE GARANZIE

Ogni modifica delle presenti garanzie deve risultare da atto sottoscritto dall'Impresa e dal Contraente.

SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

Questa sezione è suddivisa in 3 capitoli principali (Kasko Pneumatici, Assistenza Stradale e Perdite Pecuniarie) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.

Le garanzie previste nel presente contratto sono commercializzate secondo le combinazioni qui di seguito dettagliate:

- Pacchetto Tyres, con le garanzie Kasko Pneumatici e Assistenza Stradale;
- Pacchetto Keep on Mooving, con le garanzie del "Pacchetto Tyres" e la garanzia Mobilità;
- Pacchetto Keep Invoicing – abbinabile alternativamente, su richiesta dell'Assicurato, con il Pacchetto Tyres o con il pacchetto Keep on Mooving – comprensivo delle garanzie Fattura Rimborsata e Sinistro Protetto.

CAPITOLO 1 – Kasko Pneumatici (Corpi veicoli terrestri)

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sul modulo di adesione e ne è stato corrisposto il relativo premio.

Art. 21 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia indennizza all'Assicurato i costi di sostituzione o di riparazione dello pneumatico, al netto del deterioramento dovuto ad usura, a seguito di danno accidentale dovuto a circolazione del veicolo ed è valida per Autoveicoli e Motocicli.

- AUTOVEICOLI:

a) Limiti e Massimali

L'assicurazione copre i danni agli pneumatici ed è applicabile agli Pneumatici estivi ed invernali con Kilometraggio massimo di 60.000 km, che abbiano codice DOT che riporti data di produzione (settimana ed anno) non superiore ad anni 4, battistrada con spessore di almeno 4 millimetri, il tutto dovrà essere dimostrabile anche tramite l'esame oggettivo del bene assicurato, effettuato dall'Impresa in fase di gestione dell'eventuale sinistro.

L'Impresa si riserva, al fine di definire correttamente i sinistri, la facoltà di accedere, per la verifica kilomtrica, alle Banche Dati del settore, quali ad esempio, Banca Dati Revisioni, Tagliandi, Compravendite, eccetera.

La garanzia viene prestata con il limite di due pneumatici per anno assicurativo e di quattro riparazioni e/o sostituzioni per tutta la durata della singola copertura assicurativa. In caso di utilizzo della rete convenzionata Santander verrà riconosciuto un massimale per sinistro e per anno pari ad € 250,00 invece in caso di utilizzo di una struttura non convenzionata il massimale per sinistro/anno sarà pari ad € 100,00.

La garanzia nello specifico comprende:

- Indennizzo costi di riparazione/sostituzione pneumatici assicurati in caso di foratura accidentale;
- Indennizzo danni e spese di smontaggio equilibratura e montaggio pneumatico/i assicurato/i o pneumatico/i di sostituzione;
- Nel caso in cui il modello dello pneumatico danneggiato non fosse più commercializzato e risultasse necessario sostituirlo con un altro modello, o se la differenza d'usura tra lo pneumatico sostituito e l'altro pneumatico dello stesso asse fosse superiore a 4 mm, la garanzia coprirà la sostituzione del secondo pneumatico dello stesso asse, applicando comunque i massimali precedentemente indicati.

b) Scoperti e Franchigie

In caso di sinistro, l'Impresa corrisponde all'Assicurato l'indennizzo con deduzione sul danno indennizzabile dell'eventuale scoperto come di seguito indicato:

- Per gli Pneumatici con kilometraggio fino a 60.000 km, con il limite di 48 mesi di vetustà (4 anni) e battistrada con spessore di almeno 4 mm non è previsto nessuno scoperto in caso di utilizzo dei centri convenzionati con Santander, in caso di utilizzo di strutture fuori rete convenzionata verrà applicato uno scoperto del 50%;
- **Per gli Pneumatici che presentino anche un solo parametro non in linea con quelli del punto precedente non si procederà ad alcun indennizzo.**

c) Esclusioni specifiche per gli Autoveicoli

Sono esclusi dalle prestazioni comprese nella garanzia, indennizzi, prestazioni, conseguenze e/o eventi derivanti direttamente o indirettamente da:

- Furto, tentativo di furto, incendio, vandalismo, guerra civile o con altri paesi, scioperi, atti sociopolitici, esplosioni o eventi naturali, danni d'origine nucleare;
- Danni subiti da altri componenti del veicolo al di fuori degli pneumatici;
- Danni o cause dei danni anteriori alla sottoscrizione della polizza;
- Danni dovuti all'usura, compresa l'usura irregolare dello pneumatico, a problemi della sospensione o degli ammortizzatori e alla mancata effettuazione della manutenzione;
- Danni causati da difetti di fabbricazione e/o da richiami, compresi quelli del costruttore del veicolo;
- Danni causati dalla pratica sportiva come le corse, i rally e gli allenamenti;
- In termini generali, ogni danno causato direttamente o indirettamente in malafede dal Contraente, dall'Assicurato o dal conducente autorizzato;
- Colpa grave o dolo dell'assicurato;
- Danni o danneggiamenti derivanti da qualsiasi responsabilità legale, civile o professionale.

Oltre ai casi d'esclusione summenzionati la polizza non copre:

- I costi relativi alle spese d'assistenza, di recupero del veicolo presso il deposito municipale, di traino o di custodia;
- I danni indiretti di qualsiasi tipo subiti dal Veicolo, da altri beni o dalle persone;
- Le spese causate dalla riparazione o dalla sostituzione o dalla manutenzione scorretta e/o incompleta e/o intempestiva dello pneumatico;
- La fornitura di ricambi, del cerchione, di componenti dell'impianto frenante o della sospensione;
- Le campagne di richiamo sistematiche di serie e i difetti di fabbricazione;
- Gli pneumatici rigenerati o ricostruiti;
- Gli pneumatici che sono stati riparati se il danno è nello stesso punto precedentemente riparato;
- Gli pneumatici con scolpiture del battistrada inferiori a 4 mm al momento del sinistro;
- Gli pneumatici di scorta o di ricambio (ruotino);
- Gli pneumatici non omologati per uso stradale, compresi quelli con usura, al momento del sinistro, causata da usi non conformi rispetto alle normali condizioni d'uso previste dal fabbricante degli pneumatici;
- Gli pneumatici montati su un veicolo diverso da quello menzionato nel certificato assicurativo;
- Le spese di sostituzione delle valvole dello o degli pneumatici danneggiati;
- La foratura intervenuta dopo un incidente della circolazione;
- I danni causati allo pneumatico da fonti di calore o da idrocarburi;
- I danni causati dal montaggio non conforme o da un utilizzo improprio o illecito degli pneumatici;
- I danni quali le perdite lente (a causa del montaggio errato dello pneumatico), i ronzii o le vibrazioni;
- I danni causati dal contatto con marciapiedi o con oggetti qualsiasi che provochino la formazione di un'ernia e rendano lo pneumatico inutilizzabile;
- L'usura;
- Il montaggio di componenti non conformi e/o le modifiche non autorizzate dal fabbricante;
- I componenti complementari dello pneumatico danneggiato (valvole, cerchi, coprimozzi e viti);
- I danni causati da vizi nascosti;
- I danni che non consentono all'assicurato di mettere a disposizione lo pneumatico assicurato.

Sono comunque esclusi dalla copertura i seguenti veicoli:

- Veicoli con più di 4 ruote (senza contare la ruota di scorta);
- Veicoli ad uso noleggio (con o senza conducente);
- Quad, caravan e camper;
- Veicoli destinati al Servizio Pubblico, ambulanze, auto della polizia, furgoni funerari e più in generale auto di servizio pubblico di proprietà di un cliente pubblico;
- Veicoli utilizzati nelle competizioni sportive, dilettantistiche o professionistiche o per gli allenamenti;
- Modelli appartenenti ad una serie di meno di 300 veicoli all'anno.

- **MOTOCICLI:**

a) **Limiti e Massimali**

L'assicurazione copre i danni agli pneumatici ed è applicabile agli Pneumatici estivi ed invernali con Kilometraggio massimo di 10.000 km, che abbiano codice DOT che riporti data di produzione (settimana ed anno) non superiore ad anni 4, battistrada con spessore di almeno 1,5 millimetri, il tutto dovrà essere dimostrabile anche tramite l'esame oggettivo del bene assicurato, effettuato dalla Compagnia in fase di gestione dell'eventuale sinistro.

La Compagnia si riserva, al fine di definire correttamente i sinistri, la facoltà di accedere, per la verifica kilomtrica, alle Banche Dati del settore, quali ad esempio, Banca Dati Revisioni, Tagliandi, Compravendite, eccetera.

La garanzia viene prestata con il limite di due pneumatici per anno assicurativo e di quattro riparazioni e/o sostituzioni per tutta la durata della singola copertura assicurativa. In caso di utilizzo della rete convenzionata Santander verrà riconosciuto un massimale per sinistro e per anno pari ad € 250,00, invece in caso di utilizzo di una struttura non convenzionata il massimale per sinistro e per anno sarà pari ad € 100,00.

La garanzia nello specifico comprende:

- Indennizzo costi di riparazione/sostituzione pneumatici assicurati in caso di foratura accidentale;
- Indennizzo danni e spese di smontaggio equilibratura e montaggio pneumatico/i assicurato/i o pneumatico/i di sostituzione.

b) **Scoperti e Franchigie**

In caso di sinistro, l'Impresa corrisponde all'Assicurato l'indennizzo con deduzione sul danno indennizzabile dell'eventuale scoperto come di seguito indicato:

- Per gli Pneumatici con kilometraggio fino a 10.000 km, con il limite di 48 mesi di vetustà (4 anni) e battistrada con spessore di almeno 1,5 mm non è previsto nessuno scoperto in caso di utilizzo dei centri convenzionati con Santander, in caso di utilizzo di strutture fuori rete convenzionata verrà applicato uno scoperto del 50%;
- Per gli Pneumatici che presentino anche un solo un parametro non in linea con quelli del punto precedente non si procederà ad alcun indennizzo.

c) Esclusioni specifiche per i Motocicli

Sono esclusi dalle prestazioni comprese nella garanzia ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da:

- Furto, tentativo di furto, incendio, vandalismo, guerra civile o con altri paesi, scioperi, atti sociopolitici, esplosioni o eventi naturali, danni d'origine nucleare;
- Danni subiti da altri componenti del veicolo al di fuori degli pneumatici;
- Danni o cause dei danni anteriori alla sottoscrizione della polizza;
- Danni dovuti all'usura, compresa l'usura irregolare dello pneumatico, a problemi della sospensione o degli ammortizzatori e alla mancata e/o tardiva e/o incompleta effettuazione della manutenzione;
- Danni causati da difetti di fabbricazione e/o da richiami, compresi quelli del costruttore del veicolo;
- Danni causati dalla pratica sportiva come le corse, i rally e gli allenamenti;
- In termini generali, ogni danno causato direttamente o indirettamente in malafede dal Contraente, dall'Assicurato o dal guidatore autorizzato;
- Colpa grave o dolo dell'assicurato;
- Danni o danneggiamenti derivanti da qualsiasi responsabilità legale, civile o professionale.

Oltre ai casi d'esclusione summenzionati la polizza non copre:

- I costi relativi alle spese d'assistenza, di recupero del veicolo presso il deposito municipale, di traino/rimorchio o di custodia;
- I danni indiretti di qualsiasi tipo subiti dal Veicolo, da altri beni o dalle persone;
- Le spese causate dalla riparazione o dalla sostituzione scorretta dello pneumatico;
- La fornitura di ricambi, del cerchione, di componenti dell'impianto frenante o della sospensione;
- Le campagne di richiamo sistematiche di serie e i difetti di fabbricazione;
- Gli pneumatici rigenerati o ricostruiti;
- Gli pneumatici che sono stati riparati se il danno è nello stesso punto precedentemente riparato;
- Gli pneumatici con scolpiture del battistrada inferiori a 1,5 mm al momento del sinistro;
- Gli pneumatici di scorta o di ricambio;
- Gli pneumatici non omologati per uso stradale, compresi quelli con usura, al momento del sinistro, causata da usi non conformi rispetto alle normali condizioni d'uso previste dal fabbricante degli pneumatici;
- Gli pneumatici montati su un veicolo diverso da quello menzionato nel certificato assicurativo;
- Le spese di sostituzione delle valvole dello o degli pneumatici danneggiati;
- La foratura intervenuta dopo un incidente della circolazione;
- I danni causati allo pneumatico da fonti di calore o da idrocarburi;
- I danni causati dal montaggio non conforme o da un utilizzo improprio o illecito degli pneumatici;
- I danni quali le perdite lente (a causa del montaggio errato dello pneumatico), i ronzii o le vibrazioni;
- I danni causati dal contatto con marciapiedi o con oggetti qualsiasi che provochino la formazione di un'ernia e rendano lo pneumatico inutilizzabile;
- L'usura;
- Il montaggio di componenti non conformi e/o le modifiche non autorizzate dal fabbricante;
- I componenti complementari dello pneumatico danneggiato (valvole, cerchi, coprimozzi e viti);
- I danni causati da vizi nascosti;
- I danni che non consentono all'assicurato di mettere a disposizione lo pneumatico assicurato.

Sono comunque esclusi dalla copertura i seguenti veicoli:

- Veicoli immatricolati motocicli con più di 3 ruote (senza contare la ruota di scorta);
- Veicoli ad uso noleggio (con o senza conducente);
- Quad e Ciclomotori;
- I motocicli con cilindrata inferiore a 150 cc, i tricicli e i quadricicli;
- Veicoli destinati al Servizio Pubblico, ambulanze, auto della polizia, furgoni funerari e più in generale auto di servizio pubblico di proprietà di un cliente pubblico;
- Veicoli utilizzati nelle competizioni sportive, dilettantistiche o professionistiche o per gli allenamenti;
- Modelli appartenenti ad una serie di meno di 300 veicoli all'anno.

CAPITOLO 2 – ASSISTENZA STRADALE

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sul modulo di adesione e ne è stato corrisposto il relativo premio.

Art. 22 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell'assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli previsti nel contratto e comunque occorso durante il periodo di validità della singola copertura assicurativa. L'assistenza è erogata dall'Impresa tramite la struttura organizzativa dell'assistenza disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. I massimali indicati relativamente alle singole garanzie si intendono comprensivi di IVA. La garanzia si intende valida per Autoveicoli e Motocicli.

Modalità per l'erogazione dell'assistenza

L'assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa componendo il numero verde 800.894147; dall'estero è possibile contattare la Struttura Organizzativa componendo il numero telefonico +39.039.9890.720 ed in caso di chiamate dall'estero

L'Impresa accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dall'assicurato. La Struttura Organizzativa, ricevuta la richiesta di assistenza, interverrà erogando il servizio previsto. La Struttura Organizzativa è a disposizione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno per accogliere le richieste dell'assicurato. L'Impresa ha il diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l'assicurato, su richiesta dell'Impresa, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso.

Obblighi dell'assicurato

L'assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Struttura Organizzativa alla quale dovrà comunicare le sue generalità e l'eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto, nonché (per l'inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell'officina incaricata delle riparazioni.

L'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'assicurato.

Art. 23 – PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

L'Impresa eroga in favore dell'Assicurato le prestazioni di Assistenza nel caso si renda necessaria a seguito di rottura o foratura dello pneumatico.

Soccorso stradale

In caso di rottura o foratura dello pneumatico, la Struttura Organizzativa provvederà:

- senza oneri a carico dell'Assicurato, al traino del veicolo fino al più vicino punto di riparazione della rete convenzionata Santander se presente nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro, altrimenti il veicolo verrà trasferito fino all'officina convenzionata più vicina o in assenza di questa, fino al punto di assistenza della Casa Costruttrice più vicino.
- senza oneri a carico dell'Assicurato, al traino del veicolo ad un centro di riparazione di sua fiducia nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro. Gli eventuali costi per km eccedenti e i giorni di deposito sono a carico dell'assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto.

La garanzia viene prestata con il limite di 3 interventi per tutta la durata della copertura.

Nel caso il soccorso stradale avvenga all'estero la destinazione sarà il punto più vicino della Casa Costruttrice e il deposito del soccorritore intervenuto. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi dell'assistenza fino ad un importo massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento per le richieste di assistenza all'estero.

Dépannage

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato a causa di rottura o foratura dello pneumatico, la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, alla riparazione sul posto mediante interventi di riparazione non superiori ai 30 minuti e che consentano al veicolo di ripartire. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Struttura Organizzativa. Sono invece a carico dell'assicurato i costi dei pezzi di ricambio.

Art. 24 – ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Fermo restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

- a. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- b. Tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno (365 giorni) di validità della polizza.
- c. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.
- d. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
- e. Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
- f. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- g. Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
- h. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma

anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

- i. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza.

Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.

- l. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano le disposizioni di legge.

CAPITOLO 3 – PERDITE PECUNIARIE

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sul modulo di adesione e ne è stato corrisposto il relativo premio.

Art. 25 – GARANZIA MOBILITÀ

25.1 – Oggetto della garanzia

In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell'Assicurato di condurre il veicolo assicurato, sia questo un Autoveicolo o un Motociclo, per un periodo continuativo superiore a 30 giorni, l'Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo ed entro il massimo di € 1.500,00 per tutta la durata dell'intera copertura assicurativa, il rimborso delle seguenti spese sostenute dall'assicurato:

- Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e documentate per un massimo giornaliero di € 35,00;
- Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura *pro rata temporis* per il periodo di mancato utilizzo;
- Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi della impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo per un massimo di € 500,00;
- Rimborso delle spese di deposito del veicolo.

Per i soli Autoveicoli e sempre entro il limite sopra indicato di € 1.500,00 per l'intera durata della singola copertura assicurativa, la garanzia è estesa anche al caso di comprovata impossibilità all'accesso – per il veicolo assicurato e per un periodo superiore a 7 giorni consecutivi – nell'area del Comune di Residenza, del domicilio o del luogo di lavoro dell'Assicurato a seguito di ordinanze comunali restrittive della circolazione. Ai fini dell'operatività della presente copertura non saranno considerate le ordinanze eccezionali, diramate per manifestazioni e/o eventi affini, per impossibilità o divieto di accesso temporaneo, a qualsiasi titolo, e che non siano comunque riconducibili ad una ordinanza comunale restrittiva della circolazione sulle motorizzazioni *infra* indicate.

La presente copertura opera esclusivamente per il rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e documentate per un massimo giornaliero di € 35,00.

La presente copertura opera in favore dei soli Autoveicoli classificati come Euro 6 e successivi.

Restano espressamente escluse dalla presente copertura qualsiasi fattispecie impeditiva alla conduzione del veicolo derivante da danni – di qualsiasi natura – patiti dal veicolo stesso.

25.2 – Esclusioni specifiche per la garanzia Mobilità

La garanzia non sarà operante nelle seguenti circostanze:

- a) se il sinistro non rientra in una delle casistiche previste, così come dettagliate all'art. 25.1;
- b) quando l'ordinanza restrittiva non riguardi disposizioni che prevedano il divieto della circolazione o preveda detto limite per periodi inferiori a 7 (sette) giorni consecutivi;
- c) in tutti i casi in cui si verifichi una perdita totale del veicolo (furto, incendio, ecc.) oppure un qualsiasi danno che ne pregiudichi la funzionalità;
- d) se l'ordinanza restrittiva limita la circolazione nelle sole aree ZTL o Centro Città, fermo il caso in cui tale limitazione riguardi la zona di residenza, del domicilio o del luogo di lavoro del proprietario del veicolo;
- e) se il veicolo ha ottenuto una deroga al blocco della circolazione rispetto all'ordinanza restrittiva;
- f) se il veicolo ha ottenuto una deroga al blocco della circolazione rispetto all'ordinanza restrittiva in ordine ai tragitti "casa-lavoro", turnisti e/o reperibilità.

Art. 26 – GARANZIA FATTURA RIMBORSATA

26.1 – Oggetto della garanzia

Qualora l'Assicurato subisca il furto totale o la rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato (Autoveicolo o Motociclo) di sua proprietà (risultante al PRA) e in relazione a detto veicolo attesti, tramite adeguata documentazione fiscale, di aver provveduto a delle riparazioni o all'acquisto di pezzi di ricambio presso un Dealer Convenzionato con Santander nei 12 mesi precedenti al furto o alla rapina, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato la somma risultante dalle predette fatture, entro il limite di euro 1.000,00 per ciascuna di esse.

- Modalità per rendere operante la garanzia

Per ogni fattura allegata alla denuncia di sinistro devono essere indicati i dati identificativi del Cliente/Assicurato, la data di emissione, il numero progressivo, l'importo (Iva compresa) della fattura nonché la descrizione puntuale e analitica dei servizi resi e dei beni ceduti. La garanzia è attivabile solo ed esclusivamente nel caso in cui le fatture Service e quella di acquisto del veicolo, siano state emesse dal medesimo Dealer, convenzionato Santander Bank.

26.2 – Esclusioni e limiti specifici per la Garanzia Fattura Rimborsata

La presente garanzia è valida a condizione che:

1. **la fattura oggetto di rimborso:**
 - a. **sia stata emessa nei 12 mesi precedenti il sinistro da un Dealer Convenzionato con Santander in relazione al veicolo riparato o ai pezzi di ricambio acquistati;**
 - b. **non sia già stata rimborsata da qualsiasi soggetto a seguito del medesimo sinistro;**
 - c. **risulti regolarmente annotata nel Registro delle fatture emesse (ai sensi dell'art. 23 del DPR 633/72).**
2. **il Contraente abbia pagato il premio nei termini previsti.**

L'Impresa non indennizza inoltre i sinistri causati da:

3. **Atti di guerra, insurrezione, occupazione militare;**
4. **Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
5. **Dolo o colpa grave dell'assicurato, dei suoi parenti, dei suoi affini e delle persone delle quali debba rispondere a norma di legge.**

Art. 27 – GARANZIA SINISTRO PROTETTO

27.1 – Oggetto della garanzia

La presente garanzia indennizza l'Assicurato del danno materiale e diretto al veicolo di sua proprietà, così come risultante al PRA e dal Modulo di adesione, sia questo un Autoveicolo o un Motociclo, patito a seguito di collisione su strada pubblica avvenuta con un veicolo identificato ma privo di valida copertura per la Responsabilità Civile Auto.

La presente garanzia opera con un massimale di euro 4.000,00 per sinistro e per anno, per ogni singola copertura assicurativa, a condizione che la relativa riparazione sia avvenuta presso la Rete Convenzionata Santander. Al ricorrere delle predette condizioni, purché venga certificata una manodopera necessaria alla riparazione superiore a 8 ore, l'Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo e comunque non oltre la data di riconsegna del veicolo da parte del riparatore convenzionato, entro il massimo di € 1.500,00 per l'intera copertura assicurativa, il rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e documentate per un massimo giornaliero di € 35,00.

27.2 – Esclusioni e limiti specifici per la Garanzia Sinistro Protetto

L'Assicurazione non comprende i danni subiti dal veicolo conseguenti a:

- **dolo o colpa grave da parte del Contraente, dell'Assicurato o delle persone delle quali debbano rispondere;**
- **sinistri RCA avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della copertura anche se pagati successivamente alla stessa;**
- **violazioni di legge o amministrative;**
- **incidenti con veicoli non identificati;**
- **sinistri verificatisi su strade non pubbliche;**
- **incidenti per i quali non possono essere identificati i conducenti.**

27.3 – Pagamento dell'indennità garanzia Sinistro Protetto

Il massimale è di € 4.000,00 per sinistro e per annualità assicurata. La somma indennizzabile sarà riconosciuta direttamente alla struttura riparativa incaricata della riparazione e convenzionata con la Compagnia.

SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO

Art. 28 – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto a NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Lanzo, 29 – 10071 Borgaro Torinese - Torino, Tel: 011 4518752 Fax: 011 4518743, E-Mail: sinistri.diretti@nobis.it) entro 5 (cinque) giorni dall'evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto nonché l'entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennità.

Ai clienti Santander Consumer Bank S.p.A. è riservato un contatto email e un Numero Verde dedicato al quale rivolgersi per qualunque necessità: informazioni@nobis.it – Numero Verde 800.893562.

La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Lanzo, 29
10071 BORGARO TORINESE (TO)

Art. 29 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per la sola garanzia **Kasko Pneumatici**, al fine di poter ottenere il rimborso/l'indennizzo delle spese di sostituzione o riparazione dello pneumatico, le richieste circa l'esistenza del diritto ed il pagamento effettuato dovranno essere comprovate da documentazione – anche di natura fiscale nei casi in cui ciò sia possibile – in originale/copia conforme all'originale.

Alla denuncia di Sinistro, pena la non indennizzabilità del sinistro, l'Assicurato deve fornire la seguente documentazione:

- a) denuncia dell'accaduto;
- b) fotogrammi dello/degli pneumatici danneggiati;
- c) copia del Libretto di circolazione del veicolo;
- d) fattura di riparazione, nel caso lo pneumatico venisse riparato;
- e) eventuale fattura di acquisto/montaggio pneumatici, se disponibile, con indicazione della targa e dei km al momento dell'installazione.

Per la sola garanzia **Assistenza Stradale**, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al

Numero Verde 800 894147
o, se dall'estero, +39 039.9890.720

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita.
2. Nome e Cognome
3. Numero di Polizza
4. Numero di targa del veicolo
5. Modello del veicolo
6. Indirizzo del luogo in cui si trova
7. Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'assistenza.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'Impresa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.

Per la sola garanzia **Mobilità**, l'Assicurato deve denunciare il sinistro entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata e della quale è chiesto il rimborso.

Per la sola garanzia **Fattura Rimborzata**, l'Assicurato deve inviare all'Impresa quanto segue:

- a) copia del Libretto di circolazione del veicolo rubato oggetto della fattura di cui chiede rimborso, qualora ne sia in possesso;
- b) copia della denuncia del furto o della rapina del veicolo alle competenti Autorità;
- c) copia della fattura oggetto di rimborso;
- d) dichiarazione di detraibilità o indetraibilità dell'IVA.

Per la sola garanzia **Sinistro Protetto**, all'Assicurato è fatto obbligo di far pervenire all'Impresa la seguente documentazione:

- a) modulo di constatazione amichevole (Modulo CAI) (se compilato);
- b) copia della denuncia di sinistro presentata alla propria assicurazione RC Auto;
- c) copia della carta di circolazione;
- d) dichiarazione/denuncia dalla quale sono desumibili i dati del veicolo e le generalità del conducente del veicolo non coperto da polizza RC obbligatoria.

Art. 30 – RIPARAZIONE DEL VEICOLO

Fatte salve le riparazioni di prima urgenza assolutamente necessarie, l'Assicurato non deve far effettuare alcuna riparazione prima che l'Impresa abbia visionato il veicolo e dato il suo consenso alla sua riparazione.

L'Impresa può far eseguire, informato l'Assicurato, le riparazioni del veicolo danneggiato in strutture appartenenti alla Rete Convenzionata, in alternativa alla liquidazione delle somme dovute ai sensi del presente contratto.

Art. 31 – PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ

L'Impresa corrisponderà l'indennizzo esclusivamente all'Assicurato al netto della franchigia/scoperto o del minimo indicato in polizza.

L'Impresa si riserva la facoltà di richiedere la fattura di riparazione/documentazione in originale/copia conforme all'originale prima di corrispondere l'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo all'Assicurato, in caso di utilizzo delle strutture non convenzionate con Santander, per le garanzie inerenti i danni al veicolo, avverrà esclusivamente previa autorizzazione del preventivo di spesa da parte dell'Impresa, fattura, regolarmente saldata in Euro, al netto della franchigia/scoperto indicata/o in polizza, fermo il limite di indennizzo per anno assicurativo indicato. Il diritto all'indennizzo, comunque, non può essere oggetto di cessione a terzi.

Art. 32 – RICORSO ALL'ARBITRATO IRRITUALE

Eventuali controversie relative a differenti interpretazioni delle clausole contrattuali o sulla entità dell'indennizzo posso essere risolti direttamente tra le parti ovvero, quando una delle Parti lo richieda, attraverso la nomina di periti effettuata rispettivamente dall'Assicurato e dall'Impresa. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione risiede l'Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione, presa a maggioranza di voti, è vincolante per le Parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

L'Arbitrato irrituale non preclude all'Assicurato la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

La città, sede di svolgimento dell'arbitrato, sarà quella più vicina al luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato.

Per eventuali reclami scrivere a

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21
20864 Agrate Brianza – MB – fax 039/6890432 - reclami@nobis.it

in caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA (RM)

Gestione dei rapporti assicurativi via web

Il Contraente può richiedere le credenziali per l'accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell'Impresa www.nobis.it la voce **"Richiedi le tue credenziali"** e compilando i dati presenti nell'apposita pagina.

Accertata l'esattezza dei dati inseriti, l'Impresa invia una e-mail all'indirizzo registrato con il login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell'utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.

L'accesso all'area riservata da diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- a) Le coperture assicurative in essere
- b) Le condizioni contrattuali sottoscritte
- c) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero 039-9890714.

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:

NOTA IMPORTANTE

- Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.
- L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
- È necessario comunicare all'Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.

Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).

Importante!

In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l'assicurato invia all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).

APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

CODICE CIVILE

Art. 1260 - Cessione del credito:

Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto:

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari:

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave:

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave:

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi:

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio:

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio:

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro:

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che, dolosamente, non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 166 - Criteri di redazione

Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.

Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO).

2. Tipologia di dati raccolti

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'art. 9, par. 1 del GDPR.

3. Finalità

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

- finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *Contrattuale*);
- finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *legale*);
- finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*);
- finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 38 bis del Regolamento Ivass 35/2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*).

4. Modalità di trattamento

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

5. Profilazione

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
 - soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
 - altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
 - soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
 - società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
 - Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.
- Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

7. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

8. Diritti dell'interessato

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'art. 16 (diritto di rettifica), dall'art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi info@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.

Notes

Notes



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale:

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)

Direzione Generale:

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

www.nobis.it

Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 15 aprile 2020